

è sempre 25 novembre



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

Comitato Regionale Sicilia

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI

Via Marsala 279 – 91100 Trapani

Tel. 0923 364224

Sito web: sicilia.lnd.it

e-mail: del.trapani@lnd.it

PEC: delegazione.trapani@lndsicilia.legalmail.it



NUMERO COMUNICATO 49

DATA COMUNICATO 17/04/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

COMUNICAZIONI 3

Comunicazioni F.I.G.C. 3

Comunicazioni L.N.D..... 6

Comunicazioni C.R. 8

Comunicazioni della Delegazione 21

Risultati Gare.....25

Giustizia Sportiva.....27

Variazioni Gare.....30

COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A – PUBBLICATO IL 15 GENNAIO 2025

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.
- Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

COMUNICATO UFFICIALE N. 148/A – PUBBLICATO IL 15 GENNAIO 2025

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 - maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off e play out sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

2. Comunicazioni L.N.D.

CIRCOLARE N.57 DEL 14 APRILE 2025- STUDI TRIBUTARI LND

Oggetto: Scadenze fiscali Aprile - Giugno

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2024-25/14344-circolare-n-57-circolare-n-13-2025-centro-studi-tributari-lnd/file>

COMUNICATO UFFICIALE N. 383 – PUBBLICATO IL 18 MARZO 2025

Si rendono noti i Regolamenti del 61° Torneo delle Regioni, riferiti alle Categorie Calcio a Cinque Maschile e Femminile, relativi alla stagione sportiva 2024/2025.

I Regolamenti sono riportati nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte integrante, unitamente alla composizione dei gironi. L'organizzazione del Torneo relativamente alle Categorie Calcio a Cinque Maschile e Femminile è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Emilia Romagna, cui viene affidata la sovrintendenza tecnico-disciplinare delle rispettive competizioni.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/14204-comunicato-ufficiale-n-383-torneo-delle-regioni-di-calcio-a-5-categorie-calcio-a-5-maschile-e-calcio-a-5-femminile/file>

COMUNICATO UFFICIALE N. 384 – PUBBLICATO IL 18 MARZO 2025

Si rendono noti i Regolamenti del 61° Torneo delle Regioni, 10.a edizione riservata alle Rappresentative delle Categorie Calcio a Cinque Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, relativi alla stagione sportiva 2024/2025.

I Regolamenti sono riportati nel presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte integrante, unitamente alla composizione dei gironi. L'organizzazione del Torneo relativamente alle Categorie Calcio a Cinque Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 è demandata dalla Lega Nazionale Dilettanti al C.R. Emilia Romagna, cui viene affidata la sovrintendenza tecnico-disciplinare delle rispettive competizioni.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/14205-comunicato-ufficiale-n-384-torneo-delle-regioni-di-calcio-a-5-categorie-allievi-under-17-e-giovanissimi-under-15-maschili/file>

COMUNICATO UFFICIALE N. 314 – PUBBLICATO IL 31 GENNAIO 2025

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 160/A della F.I.G.C., inerente il “Regolamento di funzionamento della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding”.

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/A

Il Presidente Federale

- Visto il Comunicato Ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024 riportante la delibera di approvazione del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 114/A del 29 ottobre 2024 di nomina della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding;
- visto l'art. 8, comma 5, del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;

- attesa la necessità di approvare il Regolamento di funzionamento della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding;
- preso atto della proposta della Commissione, riunitasi in data 30 gennaio 2025;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale nella seduta del 30 gennaio 2025;
- d'intesa con i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di approvare il "Regolamento di funzionamento della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding", secondo il testo riportato nell'allegato A).

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/14032-comunicato-ufficiale-n-314-cu-n-160-a-figc-regolamento-di-funzionamento-commissione-federale-responsabile-delle-politiche-di-safeguarding/file>

COMUNICATO UFFICIALE N. 8 – PUBBLICATO IL 1° LUGLIO 2024

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. **MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI**

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2024–2025 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti a competizioni dilettantistiche.

La denuncia di sinistro, trasmessa dall'assicurato o da chi ne fa le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata attraverso la piattaforma gestione sinistri eClaim accessibile a questo dominio:

www.eclaim.cloud

Sarà possibile accedere alla piattaforma eClaim anche dal portale web della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo internet www.lnd.it/servizi/assicurazioni.

La procedura di denuncia on-line, innovativa e di facile gestione, consente di firmare digitalmente la denuncia sinistro assicurando l'immediata presa in consegna e lavorazione dell'infortunio.

Si ricorda, che nella pagina web <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni> sono disponibili **le polizze assicurative, le convenzioni attive e la Dichiarazione Assicurativa RCT, documento utile per dimostrare alle Amministrazioni Comunali di avere attiva la garanzia di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera.**

La denuncia dell'infortunio deve essere effettuata, con termine ordinatorio, **entro 30 giorni dalla data dell'evento.**

In caso di decesso del tesserato, la denuncia dovrà essere effettuata **entro i 15 giorni successivi dall'accadimento dell'evento, a mezzo raccomandata A/R da trasmettere al seguente indirizzo: Private Broking Srl, Via Vincenzo Monti, 11 – 20123 MILANO.**

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13092-comunicato-ufficiale-n-8-tutela-assicurativa-tesserati-e-dirigenti-lnd-2024-2025/file>

3. Comunicazioni COMITATO REGIONALE

3.1 SEGRETERIA

TESTO AGGIORNATO AL 10 DICEMBRE 2024

REGOLAMENTO FIGC PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Art. 1 – Finalità

1. La FIGC e le sue Componenti si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate in materia dal CONI, dalla UEFA e dalla FIFA e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale delle atlete e degli atleti, la loro effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito "*FIGC*") uniforma la propria organizzazione, nonché gli organi e le strutture federali, ai Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
3. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le misure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva.

ART. 103 BIS – RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO TEMPORANEO

Si ribadisce quanto stabilito dal punto 5) dell'articolo a margine.

La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive. Ripristinati così i rapporti con l'originaria Società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (Firma elettronica) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMUNICATO UFFICIALE N. 101 – PUBBLICATO L'8 AGOSTO 2024

A parziale modifica e integrazione delle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n.44 pubblicato dalla L.N.D. il 16 luglio 2024, si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalla stagione sportiva 2024/2025:

a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque.

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, **con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.**

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili.

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

E' data facoltà ai Comitati della L.N.D. di rendere obbligatoria tale disposizione già a decorrere dalla corrente stagione sportiva 2024/2025.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori

semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA

FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (<https://legalportal-fifa-com/>), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali legati al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE

L'istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l'integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP). FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall'amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall'indirizzo info@fifaclaringhouse.org

Link

<https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf>

per info scrivere a tesseramento@figc.it

NORME DI CARATTERE GENERALE

ADEGUAMENTO STATUTI SOCIETÀ AL DECRETO LEGISLATIVO DEL 28/02/2021 N.36 (RIFORMA DELLO SPORT)

Riguardo l'adeguamento degli Statuti, nonostante sia trascorso il 30 Giugno 2024, la pratica di "Adeguamento Denominazione Sociale e/o Statuto" può essere immessa sul Portale Servizi F.I.G.C. all'indirizzo web <https://anagrafefederale.figc.it/> cliccando su Anagrafe Federale e poi sul pulsante "Nuova Pratica". Si raccomanda prima di andare sulle sezione "Allegati" per stampare il modulo di presentazione, di scendere giù sulla schermata cliccando su "Adeguamento denominazione sociale" e inserire **a sinistra** la "Nuova natura giuridica" che per le ASD è "A.S.D. senza personalità giuridica" o "A.S.D./S.S.D. con personalità giuridica" per le società di Capitali ed **a destra** sulla "Nuova ragione sociale/denominazione sociale" l'esatta denominazione presente sullo Statuto, antepoendo alla denominazione l'acronimo "Associazione Sportiva Dilettantistica" per esteso o abbreviato se previsto. Dopo l'inserimento di tali dati cliccare sul pulsante "Salva come Bozza" e solo si può cliccare sulla sezione "Allegati" per inserire i documenti ed inviare la pratica.

I documenti obbligatori da allegare a qualsiasi pratica sono soltanto quelli in cui alla fine dell'intestazione del

documento richiesto vi è un * (asterisco)

DIRITTI DOVUTI A TITOLO AMMINISTRATIVO PER OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DI CALCIO E DEGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE

Si indicano qui di seguito i diritti per l'omologazione dei campi di calcio e degli impianti di illuminazione:

Omologazione Campi di Calcio

Omologazione richiesta da Società affiliate alla F.I.G.C.	Tipologia dell'intervento	Omologazione richiesta da privati o Enti vari (Comune, Provincia, ecc.)
€ 150,00	Omologazione di un campo di calcio con un solo sopralluogo	€ 250,00
€ 100,00	Per ogni sopralluogo successivo al primo, qualora necessitino più interventi	€ 130,00
€ 80,00	Per ogni campo di calcio successivo al primo ubicato nella medesima località ed omologato a seguito dello stesso sopralluogo	€ 100,00

Omologazione Impianto di Illuminazione

Omologazione richiesta da Società affiliate alla F.I.G.C.	Tipologia dell'intervento	Omologazione richiesta da privati o Enti vari (Comune, Provincia, ecc.)
€ 150,00	Ove sia sufficiente un solo sopralluogo	€ 250,00
€ 100,00	Per ogni sopralluogo successivo al primo, qualora necessitino più interventi	€ 130,00
€ 80,00	Per ogni campo di calcio successivo al primo ubicato nella medesima località ed omologato a seguito dello stesso sopralluogo	€ 100,00

Per le Società affiliate il recupero delle spettanze, per le attività effettuate a seguito di richiesta da parte delle stesse, o per segnalazione di problematiche impiantistiche da parte di arbitri o commissari di campo, o a seguito di cadenza periodica di verifica, sarà effettuato mediante addebito sui rispettivi conti. Le richieste di omologazione avanzate da Privati, Enti Pubblici, ecc. dovranno essere formulate a mezzo di apposita istanza diretta al "Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C. - L.N.D., Settore Impianti, Via Orazio Siino S.n.c. – 9010 Ficarazzi/PA", allegando copia del bonifico bancario - di importo pari alla tipologia dell'intervento richiesto - già emesso in favore di:

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – Via Orazio Siino S.n.c. – 90010 Ficarazzi/PA -

Coordinate Bancarie / IBAN

Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n. conto corrente
IT	26	S	02008	43730	000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia di VILLABATE (221165)

CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE

sicilia.dr5@Ind.it

DETERMINAZIONI DEL COMITATO REGIONALE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI PARTICOLARMENTE GRAVI

Si fa presente che in occasione di eventi atmosferici di particolare gravità segnalati dai bollettini della protezione civile per il rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico con livello di **allerta Rosso** le gare interessate ricadenti nella suddetta zona verranno rinviate d'ufficio e recuperate in tempi brevissimi.

Qualora le condizioni meteo vengano classificate dai bollettini della protezione civile per il rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico con livello di **allerta Arancione** questo Comitato Regionale provvederà a contattare le Società interessate, e qualora non dovesse riscontrarsi l'accordo tra le due "consorelle", valuterà la gravità delle situazioni ed adotterà il provvedimento che riterrà più idoneo in merito al rinvio della gara.

Anche in questo caso il recupero delle gare avverrà entro tempi brevissimi.

RECUPERO GARE INTERROTTE

Si ritiene opportuno ribadire quanto previsto dall'Art. 33, "Lo svolgimento dei Campionati" punto 4 del Regolamento della L.N.D., in relazione alle modalità di prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

1. Il Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.
2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.
3. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.
4. **Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di**

fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;**
- b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:**
 - i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;**
 - ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;**
 - iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;**
 - iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;**
 - v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;**
 - vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.**

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

6. La Lega, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati Regionali, di Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, di Divisione Calcio a Cinque, di Dipartimenti, di società e di tesserati.

Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.

3.2 ATTIVITÀ GIOVANILE SUL TERRITORIO

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 5 del 3/08/2023:

3.7 Adempimenti dei Comitati Regionali

I Comitati Regionali, nel proprio ambito territoriale, devono fissare le date di effettuazione dei tornei, così da evitare inopportune e dannose concomitanze e sovrapposizioni che incidano negativamente sulle attività ufficiali, sugli impegni scolastici dei calciatori o sull'aspetto tecnico delle manifestazioni. Dovrà essere previsto, in particolare, almeno un giorno di riposo per i ragazzi partecipanti.

Ai Comitati Regionali, alle Delegazioni LND territorialmente competenti, nonché al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati vengano rispettate.

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l'autorizzazione di Tornei:

7° PERIODO – FESTIVITÀ PASQUALI e 25 APRILE	dal 17 al 27 Aprile 2025
8° PERIODO – FESTA DEI LAVORATORI	dall' 1 al 4 Maggio 2025
9° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA	dal 30 Maggio al 2 Giugno 2025
10° PERIODO – TORNEI ESTIVI	dal 9 al 30 Giugno 2025

Per eventuali variazioni a Regolamenti e Calendari gara già autorizzati, al fine di poter permettere agli uffici competenti di effettuare le relative autorizzazioni a tali variazioni, si comunica alle Società che le stesse dovranno pervenire entro e non oltre 7 gg prima lo svolgimento della manifestazione.

I Tornei riservati alle sole categorie dell'Attività Agonistica possono essere svolti anche al di fuori dei periodi previsti, purché non siano in conflitto con lo svolgimento dell'attività ufficiale.

Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a **rapido svolgimento** (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio "Memorial" (durata di n. 1 gg.), "Feste/Ricorrenze patronali" (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni Sportive.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione Tornei non potrà essere presentata da un Club Giovanile **"Non classificato"** (CU SGS n. 16 S.S. 24/25).

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall'apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell'interpretazione e nell'attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall'Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un **Referente Tecnico** che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, vista l'anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un'efficace autorizzazione e pubblicazione sul CU, che è necessario inviare **la richiesta di autorizzazione** con allegata documentazione (regolamenti e calendari) **tassativamente** entro le seguenti scadenze:

- Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Al termine del Torneo è **obbligatorio** inviare una relazione finale oltre alle copie delle distinte delle gare effettuate alla propria Delegazione di appartenenza.

Di seguito il "Vademecum Tornei organizzati dalle Società ed autorizzati":

Il Coordinamento SGS Sicilia, nell'ottica di supportare le Società del territorio che intendono organizzare Tornei per le Categorie dell'Attività di Base, offre un breve vademecum su quanto necessario ai fini del regolare svolgimento del Torneo:

Distinta di gara: Il primo giorno del Torneo dovrà essere effettuato, da parte della Società organizzatrice, il riconoscimento con distinta e tesserini Figc (o documento d'identità). Al termine del Torneo consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

NO tempi unici: ogni gara deve svolgersi in almeno 2 tempi di gioco, tenendo conto del numero di gare previste nella giornata così come espresso nel Regolamento autorizzato.

Sostituzioni: tutti i giocatori in distinta devono disputare un tempo intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente tra il primo ed il secondo tempo. È compito della Società organizzatrice e dei Dirigenti-Arbitro vigilare sull'applicazione della regola.

Risultato gara: ogni tempo costituisce una «mini-gara». Il risultato dell'incontro è dato dalla somma dei punti ottenuti nei tempi di gioco, pertanto non si effettua la somma dei gol tra un tempo e gli altri.

Criteri in caso di parità di punti: Poiché ogni tempo costituisce mini gara a sé, non sono previsti criteri come la differenza reti o i gol fatti. È necessario applicare i criteri SGS approvati nel Regolamento autorizzato senza poi stravolgerli in eventuali altri documenti creati a posteriori.

Gare finali ad eliminazione diretta: nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON sono previste. Si consigliano raggruppamenti finali con 3-4 squadre che si confrontano in gironi all'italiana. Chiaramente dovrà essere applicato quanto previsto dal regolamento autorizzato.

Premiazione: questo Coordinamento, visto il carattere ludico dei Tornei dell'Attività di Base, auspica che non si dia peso alla vittoria del Torneo, premiando allo stesso modo con medaglie (o coppe uguali) tutte le Società partecipanti al Torneo, evitando la premiazione di singoli calciatori (come miglior giocatore o portiere).

Regolamenti tecnici: si rimanda alla circolare Attività di Base per tutti i dettagli sui regolamenti tecnici in base alla Categoria

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n17-sgsprogrammazione-attivita-di-base-e-modalita-di-gioco-categorie-dibase-2024-2025/>

Per qualsiasi dubbio o domanda:

- È possibile contattare il Responsabile Provinciale Attività di Base della tua Delegazione che sarà a completa disposizione della Società organizzatrice e sarà presente al Torneo a supporto dell'organizzazione;
- È possibile scrivere una mail a base.siciliassgs@figc.it;

CAMPIONATI GIOVANILI – SOCIETÀ “FUORI CLASSIFICA”

Il Comitato Regionale fa presente che, **le Società partecipanti all'Attività Giovanile Regionale Under 15 e Under 17, in caso di iscrizione ad attività Under 14 e Under 16, o altra Attività Giovanile Provinciale, saranno considerate “Fuori Classifica” a tutti gli effetti.**

COMUNICATO UFFICIALE N.16 SGS DEL 19 AGOSTO 2024

In relazione ai **Criteri e requisiti previsti nel Sistema di riconoscimento dei Livelli di Qualità dei Club Giovanili** per la stagione sportiva 2024/2025, si rimandano le Società a prendere visione, al link sottostante, del **Comunicato Ufficiale n.19 SGS Nazionale del 19 agosto 2024** e dei relativi allegati.

[https://www.figc.it/media/247224/cu_n16_sgs - sistema qualita- dei club giovanili 2024-2025-del-19-08-2024.pdf](https://www.figc.it/media/247224/cu_n16_sgs_-_sistema_qualita_-_dei_club_giovanili_2024-2025-del-19-08-2024.pdf)

All.1 – <https://www.figc.it/media/247199/allegato-1-riepilogo-requisiti-sistema-di-qualita%3%A0-dei-club-giovanili-2024-2025.pdf>

All.2 – <https://www.figc.it/media/247018/allegato-2-modulo-di-presentazione-societa%3%A0-2024-2025.doc>

All.3 – <https://www.figc.it/media/247019/allegato-3-vademecum-censimento-online-sgs-manuale-tecnico.pdf>

All.4a – <https://www.figc.it/media/247020/allegato-4a-modulo-richiesta-riconoscimento-club-giovanile-di-1%C2%BA-livello-2024-2025.doc>

All.4b – <https://www.figc.it/media/247021/allegato-4b-modulo-richiesta-riconoscimento-club-giovanile-di-2%C2%BA-livello-2024-2025.doc>

All.4c – <https://www.figc.it/media/247022/allegato-4c-modulo-richiesta-riconoscimento-club-giovanile-di-3%C2%BA-livello-2024-2025.doc>

All.5 – <https://www.figc.it/media/247023/allegato-5-modello-convenzione-scuola-societa%3%A0-sportiva-2024-2025.docx>

All.6 – <https://www.figc.it/media/247024/allegato-6-linee-guida-lo-psicologo-dello-sport-nei-club-giovanili.pdf>

All.6b – <https://www.figc.it/media/247025/allegato-6b-griglia-di-progettazione-progetto-psicologico-club-giovanile-di-3-livello.docx>

All.6c – <https://www.figc.it/media/247026/allegato-6c-guida-compilazione-griglia-di-progettazione-2024-2025.pdf>

All.6d – <https://www.figc.it/media/247027/allegato-6d-form-relazione-progetto-psicologico-club-di-3-livello-di-qualita.docx>

All.7 – <https://www.figc.it/media/247028/allegato-7-progetto-tutela-minori.pdf>

All.8 – <https://www.figc.it/media/247029/allegato-8-progetto-ast-area-di-sviluppo-territoriale.pdf>

All.9 – <https://www.figc.it/media/247030/allegato-9-progetto-socio-educativo-griglia-di-progettazione-club-giovanile-di-3-livello.docx>

All.10 – <https://www.figc.it/media/247031/allegato-10-progetto-calcio-integrato-griglia-di-progettazione-club-giovanile-di-3-livello.docx>

DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E UNDER 16 – S.S. 2024/2025

Il Settore Giovanile e Scolastico, ha espresso parere favorevole alla deroga, per la Stagione Sportiva 2024/2025 all'art.34, comma 1 delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

SQUADRE FUORI CLASSIFICA

Gli incontri disputati dalle squadre "fuori classifica" ed i relativi risultati acquisiti non produrranno effetti ai fini della classifica finale, sia per le squadre medesime, che per tutte le altre incluse nello stesso girone.

Il calciatore squalificato della squadra avversaria di una “fuori classifica” **NON** sconta la sanzione in occasione della gara disputata contro quest’ultima, tenuto conto che la squalifica si considera scontata, ex art. 21 comma 4 del C.G.S., solo in gare ufficiali che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

Le gare disputate dalla squadra “fuori classifica” sono comunque gare ufficiali, conseguentemente le sanzioni irrogate ai calciatori di entrambe le squadre sono pienamente valide ed efficaci.

Le sanzioni a carico dei calciatori appartenenti alle società “fuori classifica” NON potranno essere scontate nelle gare in cui sono impegnati e quindi le stesse vanno scontate in gare utili ai fini della classifica.

DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE

Secondo quanto pubblicato sul C.U. 410 LND (231/A FIGC), del 30 maggio 2024, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici “Giovani Dilettanti” della classe 2008, con vincolo annuale.

RICHIEDA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Dalla sezione Modulistica del sito - sicilia.lnd.it. è possibile scaricare il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

[http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-](http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx)

[10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx](http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx)

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND:

“Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva. Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.”

In virtù di ciò si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell'apposita visita medico sportiva in corso di validità.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it accedendo all'“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, “Interrogazioni/Società”. Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it

MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.

ORGANIZZAZIONE UFFICI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. - L.N.D.

- Segretaria **Wanda Costantino** Telefono: 091 6808405
e-mail: w.costantino@lnd.it
- Vice Segretario: **Calogero Giannopolo** Telefono: 091 6808408
e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

AFFARI GENERALI - C.E.D

- **Aldo Lo Nigro** Telefono: 091 6808421
e-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it
PEC: sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- **Calogero Giannopolo** Telefono: 091 6808408
- **Rosalia Lo Iacono** Telefono: 091 6808428
e-mail: sicilia.amministrazione@lnd.it
PEC: sicilia.amministrazione@lndsicilia.legalmail.it

ATTIVITÀ AGONISTICA

- **Giovanni Cutrera (LND)** Telefono: 091 6808410
e-mail: sicilia.attivitaagonistica@Ind.it
PEC: attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it
- **Fabio Giattino (SGS)** Telefono: 091 6808422
e-mail: sicilia.sgs@Ind.it
- **Paolo Mendola (C5)** Telefono: 091 6808475
e-mail: sicilia.dr5@Ind.it
- **Giovanni Cutrera (Femm.le a 11)** Telefono: 091 6808410
e-mail: sicilia.femminileagonistica@Ind.it

SEGRETERIA

- **Simona Boatta** Telefono: 091 6808416
PEC: sicilia.segr-iscriz@Indsicilia.legalmail.it
- **Francesco Paolo Cinquemani** Telefono: 091 6808425
e-mail: sicilia.segreteria@Ind.it
PEC: sicilia.segreteria@legalmail.it
- **Giusy Cusimano** Telefono: 091-6808472
e-mail: presidenza.sicilia@Ind.it
- **Laura Lo Sicco** Telefono: 091 6808440
e-mail: crInd.sicilia01@Ind.it
PEC: laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it

TESSERAMENTO

- **Giulio Sconzo** Telefono: 091 6808423
- **Giuliano Brucato** Telefono: 091 6880834
- **Andrea Giarrusso** Telefono: 091 6880834
e-mail: sicilia.tesseramento@Ind.it
PEC: sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it

UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA

- **Giudice Sportivo**
e-mail: sicilia.giudicesportivo@Ind.it
PEC: giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it
- **Corte Sportiva d'Appello Territoriale**
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it
- **Tribunale Federale Territoriale**
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE

- **Responsabile Regionale:** Maximiliano Birchler Telefono: 091 6808406
e-mail: sicilia.dr5@Ind.it
PEC: sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE

- **Responsabile Regionale:** Natale Ferrante Telefono: 091 6808473
e-mail: sicilia.femminile@Ind.it
PEC:: femminile@Indsicilia.legalmail.it

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

- **Fiduciario Regionale:** Giuseppe Bonsangue Telefono: 091 6808424
e-mail: settoreimpiantisicilia@Ind.it
PEC: : settoreimpianti@Indsicilia.legalmail.it

4. Comunicazioni della DELEGAZIONE PROVINCIALE

4.1 SEGRETERIA

RICHIESTE OMOLOGAZIONI CAMPO DA GIOCO

Si ricorda alle gentili Società che la richiesta per effettuare sopralluoghi finalizzati a fornire pareri in merito ad aspetti tecnico-impiantistici, propedeutici all'omologazione degli impianti in applicazione delle norme sancite dalla Carte Federali, deve **OBBLIGATORIAMENTE** essere inviata preventivamente all'indirizzo e-mail della Delegazione: del.trapani@lnd.it

RICHIESTA INFORMAZIONI AGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Questa Delegazione ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli addetti, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle "Carte Federali" o nel Codice di Giustizia Sportiva, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tantomeno dotate di validità assoluta.

Si precisa, inoltre, che ogni parere informale espresso dalla Delegazione non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

COMUNICAZIONI

Il nuovo numero aziendale della Delegazione Provinciale, che sostituisce il precedente, è il seguente: 328 6964974.

ORARI UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si comunica alle società che sono nuovamente operativi gli uffici provinciali nei seguenti giorni e orari:

- Lunedì	dalle ore 09:00 alle ore 15:00
- Martedì	dalle ore 10:30 alle ore 17:00
- Mercoledì	dalle ore 10:30 alle ore 17:00
- Giovedì	dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- Venerdì	dalle ore 09:00 alle ore 15:00

INVIO CORRISPONDENZA

Si ricorda che il corretto indirizzo di corrispondenza di questa Delegazione Provinciale è il seguente:

**F.I.G.C. – L.N.D.
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI
VIA MARSALA 279
91100 TRAPANI**

TESSERAMENTO

Di seguito si pubblicano gli oneri di tesseramento e le fasce d'età per la partecipazione alle attività del Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 2024/2025.

CATEGORIE	ANNI DI NASCITA	TIPOLOGIA/ CARTELLINO	COSTO (€)*
Piccoli Amici	2018 – 2019 (5 anni compiuti)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	11.07
Primi calci	2016 – 2017 (6 anni compiuti nati 2018)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	11.07
Pulcini Misti	2014 – 2015 (8 anni compiuti nati nel 2016)	TESSERAMENTO ONLINE	21.17
Esordienti Misti	2012 – 2013 (10 anni compiuti nati nel 2014)	TESSERAMENTO ONLINE	21.17
Under 15	2010 - 2011	TESSERAMENTO ONLINE	21.17
Under 17	2008 - 2009	TESSERAMENTO ONLINE	21.17

4.2 ATTIVITÀ DI BASE

BANDO PER COLLABORATORI FIGC SGS

La FIGC Settore Giovanile e Scolastico della Sicilia intende ampliare il proprio organico di Collaboratori al fine di sviluppare i propri progetti riguardanti l'Attività di Base, l'Evolution Programme, l'Attività Scolastica, il Calcio Femminile, il Calcio a 5 e l'Area Comunicazione.

Le domande dovranno essere inoltrate mediante un Form online raggiungibile al seguente link <https://forms.gle/yPmAkwB2sbTdnggP8> entro e non oltre il 27 APRILE 2025.

ATTIVITÀ FORMATIVA – RIUNIONI SOCIETÀ

La Società A.S.D CITTÀ DI TRAPANI organizza i seguenti incontri:

“Fondamentali della tecnica calcistica nell’attività di base” – 18/04/25 ore 10.30 presso il campo Comunale di Paceco. Relatore il Prof. Giuseppe Toucro. Rivolta a tecnici e calciatori categorie Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini.

“Psicologia dell’età evolutiva nel calcio” – 24/04/25 ore 16.30 presso il campo Comunale di Paceco. Relatrice la Dott.ssa Marilena Marrone. Rivolta a genitori, tecnici e calciatori categorie Under 15 e Under 17.

RADUNI PRIMI CALCI

Il raduno girone L, squadra ospitante GESAN , previsto per il giorno 14 maggio 2025, è **posticipato al giorno 15 maggio 2025 alle ore 16:30 sempre presso il campo cento passi di Alcamo.**

La gara del 14.04. 2025 3^giornata girone A, tra FOOTBALL CASTELLAMMARE e LIGNY TRAPANI 2022, giocasi giorno venerdì 02.05.2025 stessa ora e stesso campo.

COMUNICATO UFFICIALE N.1 SGS DEL 10 LUGLIO 2024

In relazione alle norme di uso generale, relative all’attività di Settore Giovanile Scolastico, si rimandano le società a prendere visione del **Comunicato Ufficiale n.1 SGS Nazionale del 10 luglio 2024**, consultabile al seguente link

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/>

COMUNICATO UFFICIALE N.2 SGS DEL 5 AGOSTO 2024

In relazione alle norme relative all’organizzazione dei tornei, si rimandano le società a prendere visione del **Comunicato Ufficiale n.2 SGS Nazionale del 5 Agosto 2024**, consultabile al seguente link

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/?p=5>

ATTIVITÀ

- a. La Società Ospitante, nei tornei ESORDIENTI e PULCINI nonché nei Concentramenti PICCOLI AMICI e PRIMI CALCI, deve trasmettere i referti gara con allegate le distinte dei giocatori, esclusivamente in formato pdf, a questa Delegazione, **entro le 48 ore successive alla gara**, al seguente indirizzo email: attivitadibase.trapani@Ind.it.

A carico della Società Ospitante che omette o ritarda di fornire il referto e/o le distinte a questa Delegazione all’indirizzo mail attivitadibase.trapani@Ind.it, **entro le 48 ore successive alla gara**, viene applicata ammenda di € 10.

Altresì, a carico delle Società che rinunciano a gare viene applicata:

- alla 1^ rinuncia ammenda di € 10,00;
- alla 2^ rinuncia ammenda di € 25,00;

- alla 3^a rinuncia ammenda di € 46,00;
- alla 4^a rinuncia ammenda di € 61,00;

- a. Le Società sono invitate a comunicare a questa Delegazione al seguente indirizzo email: attivitadibase.trapani@Ind.it, **entro le 48 ore antecedenti alla gara** eventuale richiesta di rinvio della gara.
Contestualmente alla citata richiesta, è obbligatorio proporre il giorno di recupero della gara che in ogni caso deve essere anteriore alla data prevista per la successiva partita.
- b. **Le società partecipanti ai vari tornei con 2/3 squadre (A, B, C) hanno l'obbligo di inviare con urgenza ed in ogni caso prima dell'inizio della gara a questa Delegazione all'email: : attivitadibase.trapani@Ind.it gli elenchi dei calciatori, suddivisi per squadra A, squadra B e Squadra C, che prenderanno parte alle gare.**
- c. **Si ricorda alle società che è obbligatorio, prima di ogni gara, effettuare il "riconoscimento" dei calciatori e che possono partecipare all'incontro esclusivamente i calciatori tesserati. L'inosservanza sarà oggetto di valutazione da parte degli Organi competenti.**
- d. **Le società dovranno effettuare il tesseramento degli atleti coerentemente alla disciplina di attività delle gare, quindi di Calcio a 5 per Esordienti e Pulcini a 5 e di Calcio a 11 per le altre categorie. In caso d'impiego dello stesso calciatore in entrambe le discipline (es. Esordienti a 5 ed Esordienti a 9), lo stesso dovrà obbligatoriamente avere il doppio tesseramento (sia a 5 che a 11).**

RISULTATI

SERIE D CALCIO A CINQUE TRAPANI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R			
GALACTIC ACADEMY	- CALATAFIMI DON BOSCO	7 - 2	
LILIBEO FUTSAL 2023 ASD	- DRIBBLING	1 - 4	
MAZARA USD	- VIRTUS CAMPOBELLO 2024	3 - 19	
SALEMI POLISPORTIVA	- BOSCO 1970	5 - 3	
SAN VITO LO CAPO	- VIS MAZARA 2000 CALCIO AC	17 - 2	
SICILIA FUTSAL	- OMACLA A.S.D.	2 - 1	
TRAPANI FOR FUTURE S.S.D.	- VIRTUS PAOLINI ASD	6 - 6	

RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

SERIE D CALCIO A CINQUE TRAPANI

GIRONE	A	11/R	18-04-25	BOSCO 1970	SICILIA FUTSAL	K
		11/R	28-04-25	CALATAFIMI DON BOSCO	MAZARA USD	K
		11/R	26-04-25	OMACLA A.S.D.	TRAPANI FOR FUTURE S.S.D.	K
		11/R	28-04-25	SAN VITO LO CAPO	GALACTIC ACADEMY	K
		11/R	26-04-25	VIRTUS CAMPOBELLO 2024	LILIBEO FUTSAL 2023 ASD	K
		11/R	26-04-25	VIS MAZARA 2000 CALCIO AC	VIRTUS PAOLINI ASD	K

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -TP-

GIRONE	A	7/R	12-04-25	BELICE SPORT	ALCAMO ACADEMY	4 - 4 K
--------	---	-----	----------	--------------	----------------	---------

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-TP

GIRONE	A	8/R	27-04-25	DIL ANTONIO ROSMINI	CAMPOREALE CALCIO 2018	K
		8/R	24-04-25	DRIBBLING	JUNIOR TEAM CALATAFIMI	K
		9/R	04-05-25	FULGATORE	VIS MAZARA 2000 CALCIO AC	K
		10/R	12-05-25	DIL ANTONIO ROSMINI	CITTA DI TRAPANI	K

UNDER 15 CALCIO A 5 MASCH. -TP

GIRONE	A	7/R	10-04-25	BONIFATO ALCAMO FUTSASQ.B	SAN VITO LO CAPO	1 - 3 K
		8/R	24-04-25	KICK OFF	GARIBALDINA A.S.D.	K
		8/R	22-04-25	MARSALA FUTSAL 2012	BONIFATO ALCAMO FUTSASQ.B	K
		8/R	24-04-25	PRIMAVERA MARSALA	CLUB OLIMPIA ASD SQ.B	K
		9/R	30-04-25	CITTA DI SALEMI CALCIOASD	BONIFATO ALCAMO FUTSASQ.B	K
		9/R	29-04-25	GARIBALDINA A.S.D.	DRIBBLING	K

CODICE DESCRIZIONE

A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I	SOSPESA SECONDO TEMPO
K	GARA DA RECUPERARE
M	NON DISPUTATA/SOSPESA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N	GARA REGOLARE
P	POSTICIPI
R	RAPPORTO GARA NON PERVENUTO
U	SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W	GARA RINVIATA PER ACCORDO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Pietro Scuderi, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Tranchita Gioacchino, nella seduta del 17/04/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D CALCIO A CINQUE TRAPANI

GARE DEL 11/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 OMACLA A.S.D.

Perché durante la gara, una persona identificata dal direttore di gara quale appartenente alla società, ma non indicata in distinta, prima posizionata in tribuna e poi al termine dell'incontro sul terreno di gioco e negli spogliatoi insultava e minacciava lo stesso arbitro.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

RIZZO GIOVANNI (LILIBEO FUTSAL 2023 ASD)

AMMONIZIONE (I INFR)

AMELLA VINCENZO (SICILIA FUTSAL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CASANO GIUSEPPE (BOSCO 1970)

Per aver colpito con un gomito un avversario dopo che lo stesso si era liberato del pallone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FARINA ERASMO (DRIBBLING)
LICARI BIAGIO (LILIBEO FUTSAL 2023 ASD)

CENTONZE ANDREA (LILIBEO FUTSAL 2023 ASD)
GRILLO ALESSANDRO (OMACLA A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MONTICCILO ALESSIO (OMACLA A.S.D.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

RESCIO DANIELE (OMACLA A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFR)

GENNA VINCENZO (BOSCO 1970)
CAPITELLI SIMONE (LILIBEO FUTSAL 2023 ASD)
PIZZO VITO (LILIBEO FUTSAL 2023 ASD)

PELLEGRINO KEVIN (BOSCO 1970)
NICOLOSI RICCARDO (LILIBEO FUTSAL 2023 ASD)

AMMONIZIONE (II INFR)

TROIA LUCA (GALACTIC ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALAMUSA ANTONINO (CALATAFIMI DON BOSCO)
ALFIERI SIMONE (GALACTIC ACADEMY)
CANCELLIERI GIOVANNI (SICILIA FUTSAL)

FIGUCCIO ALESSANDRO (DRIBBLING)
SALV
FOFANA ALI OMAR (GALACTIC ACADEMY)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -TP- C11

GARE DEL 12/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

VILARDO FLAVIO (ALCAMO ACADEMY)

GARE DEL CAMPIONATO ESORDIENTI 2°ANNO 9v9 PRIM.-TP C11

GARE DEL 5/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 GARIBALDINA A.S.D.
Per mancata trasmissione del referto di gara (prima omissione).

GARE DEL CAMPIONATO ESORDIENTI CALCIO A 5 TRAPANI C5

GARE DEL 9/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:

ALCAMO ACADEMY

A seguito della quarta rinuncia si delibera l'esclusione del campionato.

AMMENDA

Euro 61,00 ALCAMO ACADEMY

VARIAZIONI GARE

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -TP-

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
26/04/2025	7 R	MARSALA 1912 A.R.L.	JUVENILIA		11:00	14:30	POLISPORTIVO STRASATTI MARSALA-STRASATTI VIA BRUGNONE

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-TP

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
26/04/2025	8 R	CITTA DI SALEMI CALCIOASD	CITTA DI TRAPANI *FCL*		10:00	17:00	

Il Segretario
Vincenzo Panfalone

Il Delegato Provinciale
Pietro Bruno Lombardo